

# STATUTO

## OVCI la Nostra Famiglia

### PREMESSA

L'Associazione "La Nostra Famiglia", ente giuridico riconosciuto con D.P.R. 765 del 19/06/58, ed il Gruppo Amici de "La Nostra Famiglia" di Don Luigi Monza, legalmente costituito, hanno promosso la costituzione di un Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale nei Paesi in via di sviluppo, che è regolato dal presente Statuto.

### ART. 1

L'associazione prende il nome di "Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale La Nostra Famiglia ("OVCI La Nostra Famiglia") di seguito denominato Organismo.

La sede dell'Organismo è stabilita presso la sede centrale dell'Associazione "La Nostra Famiglia" in Ponte Lambro - CO Via don Luigi Monza, 1.

L'Organismo può istituire delle sedi distaccate. Ogni sede locale prende il nome di "gruppo di animazione OVCI". I gruppi di animazione OVCI possono dare vita a coordinamenti regionali o interregionali.

### ART. 2

L'Organismo si propone:

- di realizzare iniziative che, secondo lo spirito evangelico, sviluppino la promozione umana, sociale, tecnica e sanitaria, favorendo la formazione e l'autonomia dei cittadini dei paesi in via di sviluppo. L'Organismo attua progetti di carattere sanitario – educativo – formativo, con particolare orientamento ad interventi a favore di persone disabili;
- di sostenere un discorso attivo di sensibilizzazione sociale sollecitando, con apposite iniziative, l'opinione pubblica, i gruppi giovanili, gli Organismi di base, le scuole ad una presa di coscienza e di responsabilità di fronte ai problemi dell'uomo e in particolare dei popoli in via di sviluppo.

### ART. 3

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Organismo si avvale:

- a) di volontari reperiti con opportune iniziative e formati al servizio dei Paesi in Via di Sviluppo attraverso esperienze parascolastiche, extrascolastiche, stages estivi, vita di gruppo e collaborazioni professionali, attività sociali;
- b) di personale specializzato che intenda offrire, in qualità di volontario / cooperatore, la propria attività alle iniziative dirette ai Paesi in via di Sviluppo;
- c) di volontari che si rendano disponibili in Italia e per attuazione delle iniziative dell' Organismo e/o dei gruppi di animazione;
- d) della collaborazione di Enti promotori con particolare riferimento alle attività promozionali e di finanziamento;
- e) della collaborazione di Organismi e Federazioni che si prefiggono le medesime finalità e obiettivi;
- f) della collaborazione con la Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministro degli Affari Esteri di cui alla legge 26/02/87 n° 46 per la stipula di convenzioni e contratti.

### ART. 4

E' compito dell' Organismo:

- il reperimento, la selezione e la formazione dei volontari;
- l'assistenza ai volontari durante lo svolgimento della loro attività;
- il reinserimento sociale e lavorativo dei volontari, al termine della loro attività di volontariato.

Per quanto attiene alla formazione dei volontari, oltre alle iniziative proprie, l'Organismo si avvale anche:

- delle scuole di formazione professionale dell'Ente promotore "la Nostra Famiglia", sia attraverso l'inserimento nei programmi di formazione ordinari, sia con l'attuazione di programmi specifici;
- delle esperienze formative promosse dagli altri Organismi o da altri Enti qualificati per lo scopo.

### ART. 5

Per promuovere l'autonomia dei cittadini dei Paesi in via di Sviluppo, l'Organismo intende soprattutto privilegiare la formazione degli stessi.

In particolare:

- i volontari e gli esperti, impegnati nella realizzazione dei progetti, saranno specificamente preparati sul piano morale, sociale e tecnico per attendere in luogo alla formazione degli omologhi;
- personale dei paesi interessati verrà addestrato e/o specializzato nei programmi formativi organizzati dall'Organismo in Italia e/o nell'ambito dei progetti;
- personale dei paesi interessati opportunamente preparato, verrà direttamente coinvolto nei programmi, posti in essere dall'Organismo.

L'Organismo mantiene assidui contatti con le Autorità dei Paesi interessati per sostenere e appoggiare le iniziative formative che dalle stesse saranno ritenute prioritarie.

## ART. 6

L'Organismo non persegue scopi di lucro; ha piena autonomia patrimoniale, funzionale ed operativa.

In caso di eventuali disavanzi di bilancio gli Enti promotori si impegnano ad assistere il Consiglio Direttivo nell'attuare opportune iniziative atte a conseguire il ripianamento.

Gli enti promotori si impegnano nei limiti dei rispettivi regolamenti e norme.

## ART. 7

L'Organismo è costituito da:

1. Soci di diritto
  2. Soci aderenti
  3. Soci onorari
1. Sono soci di diritto: 10 membri dell'Associazione "La Nostra Famiglia" designati dal Consiglio di Amministrazione della stessa; 8 membri del Gruppo Amici de "La Nostra Famiglia", nominati dal Consiglio Nazionale dello stesso.
  2. Sono soci aderenti coloro che, presentata domanda al Consiglio Direttivo dell'Organismo e da quello accolta:
    - a) intendono prepararsi per svolgere compiti di volontariato, ne seguono i programmi, o hanno svolto attività di volontariato o di servizio civile;
    - b) abbiano svolto, con esito positivo, il servizio di volontariato nei Paesi in via di sviluppo, anche presso altri Organismi;
    - c) si impegnano, condividendo lo spirito dell'Organismo, in attività complementari atte a sostenere l'attuazione e lo sviluppo dei programmi dello stesso e svolgono un'attività di lavoro, di studio, e di assistenza a favore dei Paesi in Via di sviluppo.
  3. Sono soci onorari coloro che sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Organismo per aver contribuito in modo significativo alla realizzazione degli scopi statutari.

## ART. 8

I soci sono tenuti a versare annualmente una quota associativa nella misura stabilita anno per anno dall'assemblea.

Ciascun socio dovrà assumere, secondo le esigenze dell'Organismo uno o più compiti particolari adatti alle proprie possibilità e competenze, sia in funzione della sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa i problemi dei Paesi in Via di sviluppo, sia cooperando all'azione della formazione degli omologhi secondo i programmi che l'Organismo metterà in atto.

La qualifica di socio si perde per recesso e per esclusione.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Ai soci receduti o esclusi non compete la restituzione dei contributi versati, né alcun diritto sul patrimonio dell'organismo.

## ART. 9

L'Organismo si finanzia con: le quote sociali, i contributi degli Enti Promotori, i contributi dei gruppi di animazione, i contributi della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari Esteri, i contributi degli Enti locali, eventuali lasciti ed erogazioni di altre persone od Enti.

## ART. 10

Gli Organi dell'Organismo sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Comitato Esecutivo
- i Revisori dei conti

## ART. 11

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Organismo: di diritto, aderenti, onorari.

Sono compiti dell'assemblea:

1. assicurare il raggiungimento dei fini dell'organismo. A tale scopo discute ed approva il programma annuale dell'attività;
2. approvare la relazione sull'attività svolta ed il rendiconto annuale presentato dal Consiglio Direttivo;
3. rinnovare, alla scadenza il Consiglio Direttivo;
4. approvare, particolari regolamenti per il funzionamento interno dell'Organismo;
5. deliberare sull'ammontare delle quote sociali;
6. approvare le modifiche del presente statuto.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei soci presenti, le deliberazioni di cui al precedente punto 6 vengono invece prese a maggioranza assoluta dei soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente nelle forme consuete e in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria solo per ragioni eccezionali e su richiesta di 1/10 dei soci dell'intero Consiglio Direttivo.

L'assemblea annuale per l'approvazione della relazione e del rendiconto deve avere luogo entro 5 mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci possono delegare a rappresentarli un altro socio; ogni socio non può ricevere più di 3 deleghe.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere delegati.

## **ART. 12**

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

- 4 membri designati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione "la Nostra Famiglia";
- 3 membri designati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione "Gruppo Amici di Don Luigi Monza";
- 4 membri eletti dall'assemblea tra tutti i soci dell'Organismo;
- 1 rappresentante designato da ciascun coordinamento territoriale dei gruppi di animazione, con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente; è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organismo senza limitazioni di sorta, fatti salvi i poteri demandati per legge o Statuto all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio provvede in particolare a:

1. attuare i programmi approvati dall'assemblea, coordinando l'attività dell'Organismo secondo quanto previsto dal Regolamento Operativo;
2. promuovere la costituzione di gruppi di animazione e sostenerne l'attività;
3. fissare i criteri di scelta dei volontari ed il loro trattamento, tenuto conto delle norme vigenti in materia al momento della delibera;
4. redigere la relazione sull'attività svolta ed il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
5. mantenere i contatti con gli Enti promotori, nonché con gli uffici competenti del Ministero degli Affari Esteri e con gli Organismi e Federazione che si prefiggono le medesime finalità ed obiettivi;
6. deliberare l'ammissione dei soci aderenti, la nomina dei soci onorari e l'eventuale esclusione dei soci;
7. designare i membri del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente nelle forme consuete almeno ogni 2 mesi.

Il Consiglio Direttivo elegge uno dei Consiglieri con funzioni di Vice Presidente, che esercita i poteri che gli vengono delegati e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nei casi di indisponibilità o impedimento dello stesso.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario ed il Tesoriere.

E' ammessa la rielezione del Presidente e dei Consiglieri.

I Consiglieri cessati dall'incarico durante il mandato vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo per cooptazione, rispettando il comma 1 del presente articolo.

La loro nomina deve essere sottoposta alla ratifica dell'assemblea successiva.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri.

I responsabili di attività specifiche possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

## **ART. 13**

Il Presidente rappresenta l'Organismo nei rapporti esterni e compie, con firma libera o abbinata, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo la delega di poteri approvati dal Consiglio; rilascia deleghe relative all'ambito dei suoi poteri.

## **ART. 14**

Il Comitato Esecutivo, composto da 5 Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo, assolve a tutte le obbligazioni e ai compiti di straordinarietà.

Il Comitato Esecutivo delibera con voto unanime dei suoi componenti.

Ogni delibera del Comitato Esecutivo sarà sottoposta per ratifica al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

## **ART. 15**

In relazione agli oneri previsti dall'art. 6 del presente Statuto spetta al Consiglio di Amministrazione de "La Nostra Famiglia" la nomina di un organo di controllo composto da 3 revisori.

Questi partecipano al Consiglio Direttivo con voto consultivo, sorvegliando l'andamento amministrativo e contabile dell'Organismo, controllano il rendiconto predisposto dal Consiglio e lo presentano all'Assemblea con una loro relazione. I revisori durano in carica 3 anni e sono rinominabili.

## **ART. 16**

In caso di cessazione l'eventuale eccedenza attiva dal patrimonio dell'Organismo sarà devoluta all'Associazione "La Nostra Famiglia" per gli scopi di assistenza, benefica ed istruzione di cui allo Statuto dell'Ente stesso.

## **ART. 17**

L'Organismo ha richiesto il riconoscimento di idoneità al Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 28 della legge n. 49 del 26/2/87, ottenuto con D.M. 1988/128/004187/2D.

A tal fine l'Organismo per il servizio di cooperazione internazionale nei Paesi in Via di Sviluppo accetta ogni obbligo previsto dalla legge sopracitata.